

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1996, n. 2.

Integrazione di finanziamento con il concorso degli enti interessati per il completamento di opere inserite nei programmi FIO.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto intende garantire il completamento funzionale di opere finanziate con il Fondo investimenti occupazione (FIO) mediante anticipazione di finanziamenti integrativi rimborsabili dagli enti interessati.

Art. 2

Modalità.

1. La Giunta regionale, individuati nell'ambito dei programmi FIO, casi di emergente necessità di procedere celermente al completamento funzionale delle opere, ancorchè affidate in concessione, è autorizzata a provvedervi con finanziamenti integrativi, previa stipula di apposita convenzione con gli enti direttamente interessati all'opera ovvero con gli enti ai quali la Regione consegna l'opera ultimata.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 gli enti interessati devono impegnarsi al rimborso del finanziamento integrativo senza interessi, in quattro annualità anticipate da versarsi in favore della Regione. La prima annualità deve essere versata entro centoventi giorni dalla data di stipula della convenzione che deve prevedere idonee garanzie.

3. Per i finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 viene data priorità alle opere ritenute necessarie dal CIPE.

4. L'erogazione del finanziamento avviene con le stesse modalità previste per l'esecuzione del progetto originario.

Art. 3

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge di lire 5 miliardi, per l'anno 1996 si provvede, ai sensi dell'arti-

colo 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante utilizzo della partita n. 1 "Oneri connessi al completamento dei progetti FIO" iscritta al capitolo n. 80230 "Fondo globale spese di investimento" nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 è istituito il capitolo n. 45332 "Finanziamento regionale integrativo per il completamento funzionale di opere già finanziate con FIO", con lo stanziamento di lire 5 miliardi per sola competenza.

Art. 4

Dichiarazioni d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 2.

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 novembre 1995, n. 33/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 1995, dove ha acquisito il n. 70 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla I^a commissione consiliare in data 12 dicembre 1995;
- La I^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 dicembre 1995, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 21-22 dicembre 1995, n. 15501;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 gennaio 1996, n. 331/21824/1, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i lavori pubblici.